



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO
SERVIZIO MANUTENZIONI

DETERMINAZIONE N. 179 / 2021

DEL 06/07/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN ECONOMIA DI BONIFICA AMBIENTALE, COORDINAMENTO E GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELLE STRADE FINALIZZATO AL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA' A SEGUITO DI SINISTRI STRADALI

IL RESPONSABILE DI SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 10/2021 del 01/06/2021 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

PREMESSO CHE:

- un sinistro stradale, oltre a causare danni a cose persone o veicoli, può produrre rifiuti ad alto impatto ambientale;
- tali rifiuti devono essere gestiti così come previsto dal Testo Unico dell'Ambiente, il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", che altrimenti prevede sanzioni per chiunque, anche il conducente del veicolo interessate dal sinistro, abbandoni rifiuti, e qualunque anche quelli derivanti da incidente strada, sia solidi che liquidi, che vengono collocati a lato della strada;
- il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice Della Strada – all' art. 1 sancisce che tra le finalità primarie di ordine sociale ed economiche perseguite dallo Stato rientra la sicurezza delle persone nella circolazione stradale;
- all'art.14 stabilisce che tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Nella fattispecie il comma 1 lettera a) recita testualmente: "Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, prevedono a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- all' art. 15. comma 1, lettera F bis, prevede che "su tutte le strade e loro pertinenze è vietato insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti od oggetti dai veicoli in sosta o in movimento", stabilisce, inoltre, per le violazioni a tale divieto una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 400, e la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese;

- all' art.161, comma 2, sancisce che chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscite, infiammabili e comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione deve provvedere immediatamente ad adottare le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito. Il terzo comma dello stesso articolo stabilisce, inoltre, che l'utente deve provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante il triangolo e in mancanza con altri mezzi idonei, nonché deve informare l'ente proprietario della strada od un organo di polizia;
- Dal combinato disposto degli artt. 14, comma 1, e 211, comma 1 lettera a, del D.lgs. n.258 del 30 aprile 1992, Codice della Strada. Nonché dell'art. 192, comm.1 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152, Testo Unico in Materia Ambientale, si evince il dovere delle Amministrazioni di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale in qualità di Ente proprietario delle strade, nonché l'obbligo della stessa Amministrazione del ripristino dello stato dei luoghi mediante illuminazione di rifiuti abbandonati e depositati sul suolo e nel suolo;
- l'Amministrazione Comunale in base alla normativa sopra richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali post incidente, attraverso la pulitura della piattaforma stradale le cui condizioni sono state compromesse dal verificarsi di incidenti stradali;
- le operazioni principali delle attività di ripristino post incidente consistono:
 - nell'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti (lubrificanti, carburanti, refrigeranti, ecc.);
 - nel recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria. ecc.);
 - nel recupero di materiale trasportato e disperso a seguito di incidente.

CONSIDERATO CHE:

- attualmente, per le singole Amministrazioni sarebbe difficoltoso provvedere autonomamente alla gestione dell'attività di ripristino post incidente stradale sia nella fase meramente operativa sia in quella relativa alla procedura di richiesta di rimborso alle compagnie assicurative per i danni cagionati all' infrastruttura stradale a seguito di incidenti tra veicoli;
- per la corretta esecuzione degli interventi concernenti il servizio in oggetto è richiesto il possesso di caratteristiche, iscrizioni ed abilitazioni di cui l'Amministrazione non ha alcuna disponibilità;
- la creazione all'interno di ogni Amministrazione di strutture operative per la realizzazione dell'attività di ripristino post incidente e dell'organizzazione di uffici e procedimenti adeguati al recupero dei costi sostenuti per l'operatività del servizio nei confronti delle compagnie assicurative risulterebbe complessa nonché onerosa in termini di risorse umane ed economiche che, dunque, per ottimizzare la gestione dei sinistri, nel miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, si rende indispensabile l'instaurazione di una collaborazione sinergica con un Operatore esterno in possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di tale attività e così in grado di adempiere con professionalità e diligenza alle enunciate esigenze del territorio, nel rispetto delle prescrizioni normative;
- le Amministrazioni Comunali, per l'adempimento delle prescrizioni sopra enunciate, servendosi di un Operatore esterno, non sono investite di onere alcuno, specie economico, in quanto il rapporto intercorrente tra l'Ente proprietario della rete stradale e l'Operatore esterno incaricato di svolgere le attività del servizio di ripristino post incidente è qualificato come concessione di servizi conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. n. 50/2016 – nuovo Codice degli appalti pubblici e del contratto di concessione -, ove all'art. 3 c.1 lett. VV) definisce la “concessione di servizi” quale un “contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera II) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi”. Ne consegue che tali

concessioni trasferiscono in capo al concessionario il rischio operativo definito all'art.3 c. 1 lett. zz) e, pertanto, "la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio"; nella fattispecie de quo, l'Operatore esterno riceve, quale controprestazione dell'affidamento del servizio, il recupero di quanto sostenuto nell'esecuzione del medesimo servizio di ripristino post incidente, nei confronti delle compagnie assicurative (RCA) dei proprietari dei veicoli responsabili degli incidenti stradali;

- a fronte dell'affidamento ad un Operatore esterno, specializzato nei servizi di cui trattasi l'Amministrazione beneficerà del servizio di ripristino post incidente "a costo zero" anche per sversamenti di liquidi inquinanti di dotazione funzionale del veicolo nel caso in cui il conducente sia rimasto sconosciuto, così evitando il determinarsi di una situazione di grave e occulto pericolo, perché non avvistabile, né prevedibile e, come tale, costituente vera e propria insidia o trabocchetto, comportante, pertanto, chiare responsabilità di ogni ordine e grado in capo all' Ente proprietario della strada;

RILEVATO CHE:

le tipologie di interventi di ripristino post incidente possono essere così classificate:

- "intervento standard" con ripristino della sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali che comportino l'aspirazione dei liquidi inquinanti sversati e il recupero dei detriti solidi dispersi, in dotazione funzionale dei veicoli, sul sedime stradale;
- "intervento senza individuazione del veicolo responsabile": gli interventi standard eseguiti regolarmente ancorché in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l'evento e, quindi, della possibilità di recuperare i costi delle compagnie assicurative;
- "interventi perdita di carico": l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti.

RITENUTO CHE:

- in virtù dei precipui interessi che vengono in rilievo e che s'intendono tutelare con l'affidamento del servizio di ripristino post incidente (l'incolumità personale, la salute pubblica, la salvaguardia ambientale, la fluidità della circolazione stradale, la sicurezza dei lavoratori), il Comune intende realizzare detto servizio attraverso un operatore esterno che con comprovata esperienza e capacità tecnico-operativa possa al meglio rendere il servizio a beneficio della collettività;
- l'operatore esterno, in qualità di coordinatore del servizio, dovrà assicurare esistenza di una struttura centrale operativa che realizzi il coordinamento con i centri logistici operativi, ad essa contrattualmente collegate, che concretamente espletino il servizio, per garantire operatività capillare sul territorio, consentendo così un più efficace contenimento dei prezzi dell'intervento, nonché realizzi la gestione del rapporto con le compagnie assicuratrici del responsabile del sinistro;
- i requisiti di cui la struttura centrale di coordinamento deve disporre sono i seguenti:
 - Iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in oggetto;
 - Centrale Operativa in h 24 365 giorni l'anno, con numero verde gratuito a disposizione dei soggetti interessati (Forze dell'Ordine, Enti gestori/proprietari di strade);
 - Polizza assicurativa a garanzia dei danni derivanti a terzi per la eventuale non corretta esecuzione degli interventi su strada del valore di € 10.000.000,00;
 - Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali alle categorie necessarie;
 - Certificazioni ISO 9001, 14001, 18001, 11200, 39001, 27001;
 - Centro di raccolta dati per il monitoraggio, la pianificazione e la registrazione dell'andamento dell'incidentalità stradale e dell'impatto ambientale negli specifici ambiti territoriali;

- Protocolli operativi relativi sia alle modalità di intervento per l'effettuazione, in condizioni di sicurezza e con tempestività di intervento, delle operazioni di pulitura, nel rispetto della vigente normativa ambientale, sia alla registrazione dei dati inerenti il sinistro, per la successiva attività di analisi della sinistrosità della rete viaria dell'Amministrazione
- l'operatore esterno deve altresì garantire tramite le proprie strutture operative dislocate sul territorio e contrattualmente ad essa collegate i seguenti requisiti:
 - iscrizione presso la Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività in oggetto
 - iscrizione presso l'albo dei Gestori ambientali per le operazioni di trasporto rifiuti pericolosi e non pericolosi, derivanti dalle attività in oggetto;
 - Disponibilità da parte delle strutture operative locali, di idonei furgoni per le operazioni di pulizia, con attrezzature specifiche, omologati "ad hoc" autorizzati al trasporto di rifiuti;
 - Disponibilità di prodotti certificati e autorizzati per l'utilizzo in ambiente naturale con specifica capacità disinfquinante;
 - Capacità operativa di apertura, gestione e chiusura del cantiere stradale nel rispetto del quadro normativo vigente, con particolare riferimento al D.lgs. 285/92 (codice della Strada) e D.lgs. 81/08 (Norme in materia di sicurezza sul lavoro);
 - operatività in h 24 365 giorni l'anno con almeno 2 operatori per ogni turno;
 - Possibilità di raggiungere il luogo del sinistro entro 20/30 minuti dalla chiamata nelle ore diurne dei giorni feriali e 30/40 minuti nei giorni festivi e negli orari notturni;

VALUTATO CHE:

- è pervenuta a questo Comune la proposta di affidamento del servizio di coordinamento dell'esecuzione del ripristino post incidente, della società "M.P.M. S.r.l.", società a socio unico soggetta a direzione e coordinamento della ALI GROUP SRL, in seguito per brevità denominata anche "MPM", con sede legale a Osimo via T. A. Edison 4/6, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08377420966;
- "M.P.M. S.r.l." è in possesso di tutti i requisiti tecnici di cui sopra per il corretto esercizio dell'attività di Coordinamento del servizio di pulitura post incidente stradale e assicura l'operatività con Strutture Operative, ad essa vincolate contrattualmente, le quali soddisfino i requisiti sopra indicati;
- la proposta così come formulata da M.P.M. S.r.l. permetterebbe, al Comune, non soltanto di usufruire di un professionale ed efficiente servizio di pulizia post incidente stradale "a costo zero", ma anche di monitorare la sinistrosità delle proprie strade ed il conseguente impatto ambientale al fine di adottare strategie mirate per la risoluzione dei problemi connessi;
- a parere di questo Ente, risultano sussistere tutte le più ampie e comprovate ragioni di natura tecnica e giuridica di cui all'articolo 36 c. 2 lett a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, per affidare il servizio di pulitura post sinistro stradale a M.P.M. S.r.l. mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara al fine di attivare immediatamente il servizio;

VISTI gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente sarà iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

DETERMINA

Di procedere all'affidamento a "M.P.M. S.r.l.", con sede legale a Osimo via T. A. Edison 4/6, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 08377420966, del servizio di coordinamento dell'esecuzione del

ripristino delle Condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse al verificarsi di incidenti stradali sulle strade di competenza del Comune, svolto in emergenza, per meglio garantire la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente;

Di procedere alla sottoscrizione di apposita convenzione per concessione ad hoc predisposta, che si allega in copia al presente provvedimento;

Di stabilire fin da ora che la suddetta convenzione avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa;

Che l'affidamento del citato servizio non prevede alcun onere a carico del Comune, né a carico dei Cittadini;

Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al visto di regolarità contabile di cui all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 06/07/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)